



COMUNE DI ACQUAPENDENTE

PROVINCIA DI VITERBO

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**32
05/04/2023**

OGGETTO: PROROGA AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DEL D.P.R. 16/04/2013 N. 74 E AI SENSI DEL DM 383 DEL 06/10/2022 DEL TERMINE ANNUALE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SITI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 08/04/2023 AL 15/04/2023

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 ad oggetto: "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192;

CONSIDERATO che i sensi dell'art. 4, comma 2 del succitato Decreto per la Zona Climatica "E", di cui fa parte il Comune di Acquapendente, l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, per una durata di 14 ore giornaliere;

VISTO che con Decreto 383 del 06 ottobre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 1 comma 2, il periodo di accensione degli impianti termici di cui all'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 74/2013 viene ridotto consentendo l'accensione degli impianti in Zona E dal 22 ottobre al 07 aprile con durata giornaliera di attivazione impianti massima di 13 ore;

VISTO che sensi dell'art. 1 comma 6, del medesimo Decreto al di fuori dei periodi di cui all'art. 1 comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, gli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

VISTO che ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia centri abitati sia nei singoli immobili siti nell'ambito del territorio comunale;

CONSIDERATE le attuali condizioni climatiche di questi giorni che hanno fatto registrare temperature inferiori alla media stagionale in modo particolare nelle ore mattutine e serali;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per permettere una proroga del termine previsto (07 aprile) di esercizio degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 6 del Decreto 383 del 06 ottobre 2022, di dare la facoltà di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale fino ad un massimo di sei ore e trenta minuti (6 h 30') giornaliere (metà di quella consentita in via ordinaria);

VISTO il Decreto Legge del 01 marzo 2022, n. 17 convertito con modificazioni dalla Legge del 27 aprile 2022, n. 34 recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ed in particolare l'art. 19-quater;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- di derogare il termine indicato all'art. 1 comma 2 del Decreto 383 del 06 ottobre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, consentendo l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale a servizio degli edifici pubblici e privati con decorrenza dal 08 aprile 2023 fino al 15 aprile 2023, per una durata massima di accensione di 6 ore e 30 minuti giornaliere così come previsto dall'art. 1 comma 6 del medesimo Decreto, nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall'art. 19-quater Decreto Legge del 1 marzo 2022, n. 17.
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio digitale e darne notizia sul sito istituzionale del Comune di Acquapendente;

DISPONE

- che ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni e per il periodo di validità su Amministrazione Trasparente;
- La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza:
 - Alla C.P.M. Gestioni termiche srl;
 - All'Istituto Omnicomprensivo Leonardo da Vinci;
 - Alla Asl di Viterbo;
 - Alla Polizia Locale;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Acquapendente;
 - All'Ufficio Stampa del Comune;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune (art. 3. comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

Il Sindaco

Terrosi Alessandra / InfoCamere S.C.p.A.